

Casalpusterlengo, 14 marzo 2018

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **aggiornamento indirizzi regionali Lombardia in materia di tirocini**

La Giunta della Regione Lombardia, con la Delibera n. 7763 del 17 gennaio 2018, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, in virtù di quanto previsto in sede di Conferenza Stato/Regioni il 25 maggio 2017. Gli indirizzi entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo.

La disposizione regionale regola i seguenti tirocini:

- Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
  - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  - b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
  - d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  - e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n.24/2014).
- Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
- Tirocini curriculari riservati a frequentanti percorsi di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.

Non variano le modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio, ovvero l'attuazione sulla base di una convenzione di tirocinio e di un progetto formativo individuale stipulati tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, l'individuazione dei tutor, la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, la verifica periodica dell'esperienza con il tutor almeno quindicinale.

-----

Il documento ribadisce che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Per questo motivo si prevede, tra le altre prescrizioni, che

- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- non è possibile attivare con il medesimo tirocinante più di un tirocinio extracurricolare;
- il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con soggetti con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non è possibile accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei dodici mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo accordi con le organizzazioni sindacali.

Sono altresì previsti limitazioni al numero di tirocini attivabili in rapporto al numero di risorse umane impiegate (da una unità al 10% delle risorse) e durate temporali minime e massime (da due a dodici mesi) sulla base della tipologia di tirocinio e di competenze da acquisire.

Per i tirocini extracurricolari e tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo, le linee guida prevedono che le parti stabiliscano nella convenzione di tirocinio un'indennità di partecipazione che non potrà essere inferiore a 500 euro mensili (400 euro se sono corrisposti buoni pasto o il servizio mensa), al lordo delle eventuali ritenute fiscali oppure 350 euro mensili qualora sia previsto un impegno giornaliero non superiore a 4 ore.

Non è obbligatoria l'erogazione dell'indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, salvo il rimborso delle eventuali spese di trasporto e trasferimento. Inoltre il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto.

Particolari discipline sono previste per i tirocini curricolari e per i tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati.

Viene altresì precisato che esulano dalla presente regolamentazione i periodi di praticantato previsti dalle professioni ordinistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.